

884/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II Lavoro

N. 19969/2011 R.Gen.

Il Giudice designato, dott.ssa Giuseppina LEO, all'udienza del 28 gennaio 2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 429, I comma, c.p.c.

nella causa

TRA

....., rappresentati e difesi dagli
avv.lli elettivamente domiciliati
presso lo studio dei medesimi, in Roma,
per procura a margine del ricorso

ricorrenti

E

....., con sede in Roma, via
in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e
difesa, per delega in atti, dall'avv. ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in Roma,

resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 3/6/2011 - ed assegnato al sottoscritto magistrato il successivo 9 giugno -, ritualmente notificato, l'attore deduceva di avere lavorato, quale dirigente medico, alle dipendenze della convenuta dal 2/1/1989 al 30/6/2009; che quest'ultima applicava ai propri dipendenti il CCNL ARIS - ANMGRS 1998-2001, che, all'art. 38, prevedeva "la corresponsione dell'indennità di esclusività di rapporto fissa per 13 mensilità a favore dei medici con rapporto esclusivo", che, quindi, in quanto appartenente alla detta categoria, avendo prestato la propria attività lavorativa in regime di esclusività dall'1/1/2001 al 31/6/2009, alla stessa spettava la predetta indennità.

La ricorrente deduceva, inoltre, di avere richiesto, in più occasioni, al datore di lavoro le buste paga relative al periodo 2000-2009, avendo perso la copia in suo possesso e che tale richiesta era giustificata dall'esigenza di verificare la correttezza degli importi corrisposti a titolo di TFR all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, ed in particolare l'effettivo computo nel TFR della sopra citata indennità di esclusività.

Riferiva la ricorrente che la resistente, pur essendone in possesso, non aveva consegnato la predetta documentazione adducendo fittizie e pretestuose esigenze di ordine amministrativo.

Concludeva chiedendo che il giudice adito qualificasse "la mancata consegna da parte della resistente delle buste paga in questione in termini di grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e, per l'effetto, condannasse la resistente a consegnare alla ricorrente le buste paga relative al periodo 2000-2009.

Con distinto ricorso depositato il 3/6/2011 - ed assegnato al sottoscritto magistrato il successivo 9 giugno -, ritualmente notificato, deduceva, a sua volta, di avere lavorato, quale dirigente medico, in favore della convenuta, dall'1/6/1973 al 31/12/2007.

Riferiva, inoltre, che la realt  applicava ai propri dipendenti il CCNL ARIS - ANMIRS 1998 - 2001 che, "all'art. 38, prevedeva la corresponsione dell'indennit  di esclusivit  di rapporto fissa per 13 mensilit  a favore dei medici con rapporto esclusivo"; che, quindi, in quanto appartenente alla detta categoria, avendo prestato la propria attivit  lavorativa in regime di esclusivit  dall'1/1/2001 al 31/12/2007, allo stesso spettava la predetta indennit .

Il ricorrente deduceva di aver richiesto anch'egli, in pi  occasioni, al datore di lavoro, le buste paga relative al periodo 2000-2007, avendo perso la copia in proprio possesso; richiesta giustificata dall'esigenza di verificare la correttezza degli importi corrisposti a titolo di TFR all'atto di cessazione del rapporto di lavoro ed in particolare l'effettivo computo nel TFR della sopra citata indennit  di esclusivit , lamentando gli stessi fatti esplicitati dalla concludendo nel medesimo modo.

Si costituiva, con distinto memorie difensive, in

... riferendo che, come ammesso in sede di ricorso, "le buste paga erano state regolarmente consegnate a suo tempo" e deducendo, inoltre, che "i principi di buona fede e correttezza non possono essere utilizzati in funzione creativa di obblighi ma solo per verificare il puntuale adempimento di quelli gi  esistenti". Chiedeva, quindi, il rigetto dei ricorsi con vittoria delle spese di lite.



All'udienza del 20/12/2011, il Giudice, stante la connessione oggettiva o parzialmente soggettiva delle cause introdotte con i ricorsi di cui si tratta, ne disponeva la riunione.

All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura unitamente alla motivazione redatta contestualmente.

Le domande sono fondate.

a) Il rifiuto opposto dalla parte resistente di consegnare la copia delle buste paga deve ritenersi, infatti, contrario ai principi di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del contratto.

b) Difformemente da quanto sostenuto dalla parte resistente, la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il principio di buona fede possa essere fonte anche di obblighi ulteriori rispetto a quelli specificamente previsti nel contratto, ove gli stessi siano funzionali alla realizzazione dell'assetto di interessi scorporato nel programma negoziale.

Nel caso di specie, appare indispensabile per i ricorrenti entrare in possesso delle proprie buste paga al fine di verificare la correttezza degli importi loro corrisposti a titolo di TFR all'atto di cessazione del rapporto di lavoro ed in particolare l'effettivo computo nel TFR della sopra citata indennità di esclusività.

Non si ritiene che, nel caso di specie, l'obbligo comportamentale che la buona fede impone alla parte resistente sia così gravoso da non poter essere imposto alla stessa; al contrario, procedendo ad un bilanciamento tra l'interesse dei ricorrenti, sotteso all'acquisizione dei documenti in questione e lo sforzo che il datore di lavoro deve effettuare per reperire gli stessi all'interno del proprio archivio, si deve ritenere il primo prevalente; il tutto anche alla luce dell'offerta di parte ricorrente di sostenere i costi connessi al recupero delle predette buste paga.

Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie le domande proposte dai ricorrenti e, per l'effetto, condanna la parte resistente alla consegna delle buste paga indicate negli atti introduttivi.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nel compenso complessivo di € 1.000,00, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

Roma, 28 gennaio 2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE
DELLA PRIMA CIRCOLARE
ROMA, li 28.1.14

Direttore Amministrativo
Daniela Caporaso

Il Giudice
Giuseppe LEO

La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Panse, magistrato ordinario in tirocinio a me affidato.

Giuseppe LEO